II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 26 febbraio 1985

che modifica la decisione 77/707/CECA su una sorveglianza comunitaria delle importazioni di carbon fossile originario di paesi terzi

(85/161/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'intesa con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

La decisione 77/707/CECA (1) è modificata come segue :

1) il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente :

« 2. I dati di cui al paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione entro ottanta giorni dalla scadenza del trimestre dell'anno civile e ripartiti per paesi d'origine e secondo la durata del contratto di fornitura (un anno e più, oppure meno di un anno). » ;

2) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 4*

La Commissione garantisce che i dati forniti ai sensi dell'articolo 3 restino riservati e siano trattati da funzionari legati dal segreto professionale.

Questa disposizione non impedisce tuttavia che la Commissione pubblichi informazioni generali o sommarie, ma non prima della scadenza di un termine di ottanta giorni dalla fine di ogni trimestre dell'anno civile, in una forma che, nel rispetto del segreto statistico, risponda ai requisiti seguenti :

— nessun dato finanziario è pubblicato se meno di quattro imprese assicurano in ogni trimestre più del 75 % dell'importazione dal paese di origine ;

— la pubblicazione di dati deve essere effettuata in modo da non consentire di ricostruire indicazioni di carattere finanziario sulle singole forniture. ».

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1985.

Il Presidente

F. PANDOLFI

(1) GU n. L 292 del 16. 11. 1977, pag. 11.